



PROVINCIA di COMO
SERVIZIO CACCIA

**REGOLAMENTO PER LA CACCIA DI
SELEZIONE AGLI UNGULATI IN
PROVINCIA DI COMO**

Regolamento n. 89	
Approvazione:	Delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n. 21 del 07/08/2013

INDICE

TITOLO I

GENERALITA' E ORGANIZZAZIONE DELLA CACCIA AGLI UNGULATI	<i>pag. 3</i>
Art. 1 - Finalità e principi	<i>pag. 3</i>
Art. 2 - Figure tecniche	<i>pag. 4</i>
Art. 3 - Esame di abilitazione	<i>pag. 5</i>
Art. 4 - Prova pratica di tiro	<i>pag. 5</i>
Art. 5 - Settori	<i>pag. 7</i>
Art. 6 - Gestione degli ungulati nei Comprensori Alpini	<i>pag. 7</i>
Art. 7 - Piani di prelievo degli ungulati	<i>pag. 9</i>
Art. 8 - Ripopolamento degli ungulati selvatici	<i>pag. 9</i>

TITOLO II

CACCIA DI SELEZIONE	<i>pag. 10</i>
Art. 9 - Accesso al prelievo selettivo	<i>pag. 10</i>
Art. 10 - Valutazione di equipollenza del titolo abilitativo	<i>pag. 11</i>
Art. 11 - Accesso al prelievo selettivo da parte di cacciatori non iscritti nel locale CAC	<i>pag. 11</i>
Art. 12 - Modalità di caccia in forma individuale	<i>pag. 11</i>
Art. 13 - Caccia di selezione in squadra	<i>pag. 11</i>
Art. 14 - Periodi	<i>pag. 12</i>
Art. 15 - Orari	<i>pag. 13</i>
Art. 16 - Mezzi di caccia	<i>pag. 13</i>
Art. 17 - Assegnazioni	<i>pag. 14</i>
Art. 18 - Prelievi	<i>pag. 15</i>
Art. 19 - Avviso di uscita	<i>pag. 16</i>
Art. 20 - Segnatura del capo abbattuto	<i>pag. 17</i>
Art. 21 - Comportamento da tenere in caso di prelievo errato	<i>pag. 17</i>
Art. 22 - Valutazione dei capi abbattuti	<i>pag. 18</i>
Art. 23 - Conferimento delle carcasse presso le celle di raccolta	<i>pag. 20</i>
Art. 24 - Raccolta e valutazione dei trofei	<i>pag. 20</i>

TITOLO III

CACCIA AL CINGHIALE IN FORMA COLLETTIVA	<i>pag. 21</i>
Art. 25 - Generalità della caccia collettiva al cinghiale	<i>pag. 21</i>
Art. 26 - Sospensione della caccia collettiva	<i>pag. 22</i>
Art. 27 - Utilizzo delle armi nelle cacce collettive	<i>pag. 22</i>
Art. 28 - Modalità della caccia al cinghiale col metodo della girata	<i>pag. 23</i>
Art. 29 - Caccia al cinghiale in battuta	<i>pag. 24</i>
Art. 30 - Caccia al cinghiale in braccata	<i>pag. 24</i>
Art. 31 - Compiti del caposquadra nelle cacce collettive	<i>pag. 26</i>
Art. 32 - Ospitalità nelle cacce collettive	<i>pag. 27</i>

TITOLO IV

ACCOMPAGNAMENTO ALLA CACCIA DI SELEZIONE

	<i>pag. 28</i>
Art. 33 - Albo provinciale degli accompagnatori	<i>pag. 28</i>
Art. 34 - Tempi e ambiti di applicazione dell'attività di Accompagnamento	<i>pag. 29</i>
Art. 35 - Esame per l'accesso all'Albo provinciale degli Accompagnatori	<i>pag. 29</i>
Art. 36 - Compiti degli Accompagnatori	<i>pag. 29</i>
Art. 37 - Impiego dell'Accompagnatore	<i>pag. 31</i>
Art. 38 - Sospensioni dell'attività di Accompagnamento	<i>pag. 32</i>

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

	<i>pag. 32</i>
Art. 39 - Divieti	<i>pag. 32</i>
Art. 40 - Vigilanza	<i>pag. 33</i>
Art. 41 - Sanzioni	<i>pag. 33</i>
Art. 42 - Disposizioni transitorie e finali	<i>pag. 34</i>

TITOLO I
GENERALITA' E ORGANIZZAZIONE DELLA CACCIA AGLI UNGULATI

Articolo 1
Finalità e principi

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 13, comma 1 della legge regionale n. 26 del 16 agosto 1993 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria) e successive modifiche, disciplina la gestione degli ungulati in Provincia di Como con le seguenti finalità:
 - a) conservare le specie presenti sul territorio provinciale in un rapporto di compatibilità con l'ambiente, a tutela della biodiversità e della sostenibilità dell'agricoltura;
 - b) adeguare le popolazioni di ungulati viventi allo stato selvatico sul proprio territorio, ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche, culturali e ricreative della Lombardia, assicurandone la protezione e la gestione, attraverso l'applicazione delle misure necessarie per la conservazione, così come previsto dall'art. 1, comma 5 della legge regionale n. 26 del 16 agosto 1993.
 - c) conseguire gli obiettivi indicati nel Piano Faunistico-Venatorio provinciale di cui all'articolo 14 della legge regionale n. 26/93;
 - d) contribuire alla conoscenza delle popolazioni di ungulati presenti sul territorio provinciale sia attraverso l'analisi del loro status sia mediante valutazioni quantitative da effettuarsi sulla base di opportune metodologie, con particolare riferimento a quelle indicate dall'Istituto Superiore di Protezione Ambientale (ISPRA);
 - e) razionalizzare la gestione faunistico-venatoria delle diverse popolazioni di ungulati sulla base delle caratteristiche biologiche di ogni specie, attraverso un'attività di programmazione unitaria per ciascuna popolazione indipendentemente dalle suddivisioni territoriali fra Comprensori Alpini di Caccia (CAC), Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e territori confinanti.
2. Le predette finalità saranno raggiunte principalmente attraverso l'ordinamento del prelievo venatorio ai sensi dell'art. 18 del regolamento regionale n. 16 del 4 agosto 2003, con particolare riferimento alla caccia di selezione degli Ungulati.
3. Il presente regolamento ricomprende le modalità di prelievo in forma selettiva nei CAC, le modalità di prelievo del cinghiale in forma collettiva e l'attività di accompagnamento nella caccia di selezione.
4. Il regolamento si applica su tutto il territorio della Provincia di Como occupato stabilmente o temporaneamente da individui appartenenti a specie di ungulati selvatici.
5. La Provincia di Como definisce specifici programmi operativi con le province confinanti, gli enti gestori di aree protette e/o la

Confederazione Elvetica per l'esercizio comune di attività relative alla gestione degli ungulati ed in particolare delle popolazioni di cinghiale, muflone e cervo.

Articolo 2 Figure tecniche

1. Alla gestione faunistico-venatoria degli ungulati sono preposte le seguenti figure:
 - a) tecnico faunistico provinciale provvisto di laurea e/o competenza specifica;
 - b) Commissione Tecnica Ungulati (CTU);
 - c) Coordinatore di Settore (Capo settore);
 - d) Consigliere di Settore;
 - e) cacciatore di ungulati con metodi selettivi abilitato al prelievo di cervo, capriolo, camoscio, muflone e cinghiale;
 - f) cacciatore di ungulati con metodi selettivi specializzato nel prelievo del cinghiale;
 - g) cacciatore di cinghiale abilitato alla caccia collettiva;
 - h) caposquadra per la caccia al cinghiale in forma collettiva;
 - i) conduttore di cane da traccia;
 - j) conduttore di cane limiere;
 - k) operatore abilitato ai censimenti;
 - l) operatore abilitato ai rilevamenti biometrici.
2. Le figure di cui alle lettere c), d), e), f), g), h) ed i) sono abilitate dalla Provincia mediante apposite procedure selettive, previa frequentazione di specifici corsi.
3. La Provincia stabilisce, anche sulla base delle indicazioni fornite dall'ISPRA, i percorsi, le attività didattiche e i requisiti per l'accesso a detti corsi, le modalità delle prove d'esame e la composizione delle commissioni.
4. I corsi di formazione per le figure di cui al precedente comma 2 possono essere svolti dalla Provincia oppure, previo accordo con la stessa sul numero dei candidati e sul numero delle sessioni d'esame annue, anche dalle associazioni venatorie, di protezione ambientale, dalle organizzazioni professionali agricole, da enti di formazione accreditati o da scuole di gestione faunistica, nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 3. I corsi e gli esami sono attivati periodicamente in relazione alle domande pervenute.
5. Coloro che hanno già conseguito l'abilitazione prevista ai sensi delle "Disposizioni particolare per la gestione degli Ungulati in provincia di Como", approvate con D.G.R. 3 agosto 1990 n. 57071, sono da considerare abilitati ai sensi delle lett. b) e c) del comma 1 del presente articolo.

Articolo 3

Esame di abilitazione

1. I cacciatori residenti in Provincia di Como acquisiscono l'ammissione alla caccia agli ungulati in Provincia di Como tramite il superamento di specifico esame di abilitazione, da sostenersi dinanzi all'apposita Commissione provinciale per gli esami di caccia.
2. La partecipazione agli eventuali corsi di preparazione organizzati dalle associazioni venatorie o da altri soggetti in possesso delle adeguate conoscenze e capacità didattiche, è facoltativa e posta a carico dell'iniziativa del singolo cacciatore interessato.
3. L'esame di cacciatore esperto di ungulati consiste in una prova scritta del tipo quiz a risposta multipla, in una prova orale articolata sul riconoscimento anche attraverso l'ausilio di mezzi audiovisivi delle varie specie di ungulati e dell'età in base alla dentatura, nonché della prova scritta tipo "quiz a risposta multipla", la quale potrà essere eventualmente articolata su un numero di quesiti fino ad un massimo di n. 100.
4. Previo superamento delle prove scritte e orali dovrà essere altresì sostenuta una prova pratica di tiro, da svolgersi in località preindividuate o presso un poligono di tiro autorizzato, prescelti in base ai necessari requisiti di sicurezza, in occasione delle singole sessioni di esame, anche in funzione della prevalente residenza degli iscritti all'esame stesso, tramite adeguata comunicazione agli stessi.

Articolo 4

Prova pratica di tiro

1. La prova pratica ha lo scopo di valutare l'abilità e la sicurezza con la quale il candidato affronta l'uso di un'arma da caccia a canna rigata. A tale scopo verranno riprodotte sul campo situazioni di tiro simili a quelle riscontrabili durante la normale attività di prelievo di ungulati, esercitata in forma selettiva in ambiente alpino. In particolare verrà valutata la capacità di tiro, in funzione di un prelievo il più possibile "pulito", evitando ferimenti legati ad un'oggettiva inabilità da parte del cacciatore o a mancanze di tipo tecnico dell'arma, quali una taratura scorretta della stessa.
2. Sono consentite le armi ed i calibri ammessi per la caccia agli ungulati in Regione Lombardia; le armi devono essere dotate di ottiche di mira con ingrandimenti non superiore ai 12X.
3. Il candidato deve essere autonomo nella lettura dei bersagli, dotandosi di adeguata strumentazione ottica, costituita da un cannocchiale da osservazione con almeno 20X.
4. Il ruolo di direttore di tiro è affidato ad un membro della Commissione d'esame esperto in materia di armi. A questi è demandato il compito di assicurare l'ordinato svolgimento della prova pratica, soprattutto in relazione al rispetto delle fondamentali norme di sicurezza.
5. I candidati devono attenersi alle indicazioni fornite dalla direzione di tiro, con particolare riferimento all'autorizzazione a far fuoco.

6. I candidati devono dimostrare la conoscenza delle elementari norme di sicurezza da osservare in una reale situazione di caccia, quale l'ispezione della canna prima di ogni sessione di tiro, il caricamento con il vivo di volata rivolto verso terra, l'utilizzo della sicura, l'astenersi dal rivolgere l'arma, anche se scarica, verso persone.
7. Il bersaglio consiste in un barilotto di cm.21 di diametro di colore bianco e rosso, collocato su una sagoma cartacea di capriolo di dimensioni naturali; le dimensioni del bersaglio, legata alle distanze d'ingaggio ne fanno un obiettivo alla portata anche di un tiratore principiante, a patto che lo stesso affronti la prova con un'arma adeguatamente tarata ed un sufficiente grado di addestramento.
8. Per superare la prova di tiro è necessario colpire il bersaglio in modo utile almeno cinque volte con i sei colpi a disposizione, divisi in due sessioni a diversa distanza; si considerano colpi utili quelli collocati completamente o nella maggior parte all'interno della striscia rossa più esterna del barilotto.
9. Sono previste le seguenti distanze di tiro e posizioni:
 - a) Posizione a terra: riprende la più utilizzata delle posture di tiro a medie e lunghe distanze. Il tiratore, in posizione supina, con l'arma collocata su un appoggio fornito dall'organizzazione (costituito da uno zaino opportunamente riempito o da sacchetti di sabbia), espone n.3 colpi in un tempo massimo di sei minuti, diretti ad un bersaglio posto a m. 200, con un angolo di sito ininfluenza; il caricamento deve avvenire in posizione supina.
 - b) Posizione seduta: simula il tiro da postazione di caccia, quale altana o appostamento a terra (l'organizzazione mette a disposizione un palchetto di tiro dotato di panca). L'appoggio anteriore dell'arma è costituito da una trave in legno, mentre un elemento laterale della stessa natura rappresenterà l'appoggio per il braccio forte del tiratore; dovranno essere esplosi n. 3 colpi in sei minuti verso il bersaglio collocato a m.100, con angolo di sito ininfluenza.
10. La Commissione provinciale per gli esami di caccia si riserva di introdurre eventuali varianti e alternative alle prove pratiche di tiro, sulla base di eventuali disposizioni regionali tese ad uniformare le procedure di abilitazione per la caccia agli Ungulati nonché in riferimento all'esercizio della caccia al cinghiale in forma collettiva.
11. Il Servizio Caccia provinciale si riserva di valutare, a proprio insindacabile giudizio, l'equipollenza al titolo richiesto in ambito provinciale di eventuali abilitazioni inerenti l'uso delle armi nella caccia di selezione agli ungulati.

Articolo 5
Settori

1. I settori di gestione degli ungulati rappresentano la base minima territoriale di intervento per una razionale organizzazione e localizzazione delle attività gestionali, compresi i prelievi.
2. La Provincia, su proposta del Consiglio direttivo di ciascun CAC, suddivide il territorio in settori per la gestione faunistico-venatoria di tutte le specie di ungulati ricomprese al loro interno; tali settori, in relazione alle specie presenti ed alle caratteristiche del territorio, possono avere superficie compresa tra i 1.000 e i 15.000 ettari, nel rispetto delle indicazioni contenute nel Piano faunistico-venatorio provinciale. Per la caccia al cinghiale e del cervo possono essere eventualmente accorpati più settori o parti di essi finalizzate all'individuazione di una superficie adeguata alla gestione venatoria di tali specie.
3. Per la razionalizzazione dei censimenti e dei prelievi, i settori vengono suddivisi in aree di gestione che tengono conto anche dei diversi istituti faunistici ricadenti all'interno del distretto stesso. Per meglio orientare i prelievi, possono essere individuate ulteriori sub-aree di caccia.
4. Una volta accettato all'interno del settore il cacciatore resta vincolato allo stesso per non meno di 4 anni.

Articolo 6

Gestione degli ungulati nei Comprensori Alpini di Caccia

1. In ogni Settore di caccia il Consiglio direttivo del CAC provvede all'elezione di un Coordinatore di Settore; l'elezione avviene in occasione del rinnovo del Comitato di Gestione, oppure ogni qualvolta se ne presenti la necessità; in ogni Settore hanno diritto a partecipare alle elezioni solo i cacciatori di Ungulato inseriti nell'Albo provinciale ed in regola con l'iscrizione per la stagione venatoria nella quale sono svolte le elezioni.
2. Il Comitato di Gestione del CAC, su proposta del Coordinatore, può nominare un sostituto ed un numero adeguato di coadiutori (consiglieri di Settore); il nominativo del sostituto deve essere comunicato al Servizio Caccia della Provincia di Como almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'attività venatoria.
3. Il Responsabile di Settore deve possedere una buona conoscenza del territorio del settore, degli elementi distintivi tra le diverse classi, delle modalità di stima dell'età e di misurazione biometrica degli animali e dei trofei.
4. Il Responsabile di Settore, per assicurare i necessari adempimenti operativi e gestionali di cui al successivo comma 4, deve collaborare attivamente al fine di garantire in particolare:
 - a) un buon livello di efficienza nell'organizzazione dei censimenti;
 - b) pronta reperibilità di almeno due persone tra Responsabile e i suoi collaboratori in ogni giornata del periodo di abbattimento;
 - c) collaborazione nell'organizzazione, in tempi rapidi, delle attività di recupero con cane da traccia dei capi feriti e del trasporto dei capi abbattuti presso il centro di controllo;

- d) l'aggiornamento giornaliero degli abbattimenti eseguiti e delle persone assegnatarie presenti in caccia nel CAC;
 - e) il passaggio delle informazioni di cui ai punti precedenti, alla Commissione tecnica e, ove richiesto, alla Provincia;
 - f) la gestione delle apposite cassette destinate alla raccolta delle schede giornaliere di uscita per la caccia agli ungulati (o di altri eventuali dispositivi aventi la medesima funzione).
 - g) al fine di distribuire omogeneamente il prelievo specifico degli ungulati, è facoltà insindacabile del Consiglio direttivo del CAC, anche per tramite del Coordinatore di Settore, attribuire ad ogni singolo cacciatore un'area di caccia ove effettuare il prelievo stesso.
5. Per la gestione faunistico-venatoria degli ungulati il Consiglio direttivo del CAC, sulla base delle indicazioni e col supporto del Servizio Caccia provinciale, cura in particolare:
- a) l'individuazione degli obiettivi di gestione nel comprensorio di appositi piani poliennali in sintonia con le indicazioni del Piano Faunistico-Venatorio provinciale; detti piani sono trasmessi alla Provincia che ne verifica la conformità al Piano Faunistico-Venatorio;
 - b) la raccolta di dati inerenti l'impatto delle singole specie sulle attività antropiche;
 - c) la collaborazione nell'attività di prevenzione dei danni alle produzioni agricole;
 - d) la partecipazione nella definizione progettuale degli interventi di miglioramento ambientale;
 - e) il coordinamento dei censimenti annuali delle popolazioni ungulate posti a carico del CAC;
 - f) la predisposizione della proposta dei Piani di prelievo annuali;
 - g) la proposta inerente le modalità, la localizzazione e i tempi di esecuzione del prelievo;
 - h) l'adeguata segnalazione locale ai fini della sicurezza inerente i luoghi, i tempi e gli orari dello svolgimento delle cacce collettive al cinghiale;
 - i) la predisposizione e la manutenzione dei punti di raccolta e controllo dei capi abbattuti, nonché dei punti di recapito della scheda giornaliera di uscita;
 - j) l'allestimento e la manutenzione, anche mediante affidamento a terzi, delle altane da utilizzarsi per le operazioni di censimento, osservazione, controllo ed abbattimento selettivo;
 - k) l'organizzazione del recupero dei capi feriti e dei capi abbattuti;
 - l) l'analisi dei risultati di caccia;
 - m) la stesura della relazione consuntiva annuale sulle attività di gestione di cui alle lettere precedenti, da inviare entro il 30 aprile di ogni anno alla Provincia.

6. Il Consiglio direttivo del CAC provvede altresì ad organizzare mostre di trofei come momento di conoscenza delle popolazioni di ungulati diffondendo informazioni circa distribuzione, status e dinamica delle popolazioni, dati biometrici, stato sanitario, impatto sulle attività antropiche, nonché risultati ottenuti nel corso dell'attività venatoria quali realizzazione dei piani di prelievo, sforzo di caccia, interventi gestionali e altre attività similari.
7. Il Consiglio direttivo del CAC svolge le attività di cui ai commi 4 e 5, avvalendosi della Commissione Tecnica Ungulati (CTU) formata dai coordinatori di Settore di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2. Tale Commissione resta in carica per la durata del mandato del Consiglio direttivo, il quale può comunque procedere alla sostituzione dei componenti qualora vengano meno ai compiti previsti dal presente regolamento.
8. Nelle riunioni in cui sia prevista la trattazione di aspetti gestionali inerenti il prelievo del cinghiale in forma collettiva, la CTU è integrata a insindacabile giudizio del Consiglio direttivo del CAC da un rappresentante per ogni specifica forma di prelievo collettivo.
9. Ciascun CAC è tenuto, attraverso i propri organi, a recepire le presenti disposizioni nei propri regolamenti per quanto di competenza.

Articolo 7

Piani di prelievo degli ungulati

1. I piani di prelievo in forma selettiva degli ungulati e i relativi censimenti, articolati per specie, sesso e classi di età sulla base delle specifiche linee guida di gestione degli ungulati fornite dall'I.S.P.R.A., debbono essere presentati dal Consiglio direttivo del CAC alla Provincia, annualmente, almeno trenta giorni prima della data d'inizio del prelievo venatorio per ogni singola specie.
2. La Provincia acquisisce il parere dell'ISPRA sui piani di abbattimento di cui al precedente comma, anche attraverso la sottoscrizione di appositi protocolli di intesa.
3. La Provincia approva i piani di prelievo degli ungulati, articolati per settori, verificandone la conformità alle indicazioni contenute nei propri strumenti di pianificazione.
4. I Piani di prelievo degli ungulati si attuano secondo le indicazioni del calendario venatorio regionale e del calendario venatorio provinciale.

Articolo 8

Ripopolamento degli ungulati selvatici

1. Gli interventi di reintroduzione o ripopolamento degli ungulati sono effettuati esclusivamente sulla base di adeguati progetti di fattibilità e piani di immissione approvati dalla Provincia e coerenti con le scelte generali operate dalla Regione che a tal fine si avvale della consulenza dell'ISPRA. È sempre vietata l'immissione del cinghiale in campo aperto.

TITOLO II

CACCIA DI SELEZIONE

Articolo 9

Accesso al prelievo selettivo

1. L'accesso al prelievo selettivo degli ungulati da parte di cacciatori residenti in provincia di Como è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:
 - a. residenza nel comprensorio interessato non inferiore ai due anni;
 - b. iscrizione all'albo provinciale dei cacciatori esperti d'ungulato tramite le qualifiche di cui alle lettere e), f) del comma 1 dell'articolo 2 o titolo equipollente rilasciato ai sensi del successivo comma 2;
 - c. iscrizione nelle liste di coloro che, per la stagione venatoria interessata, hanno optato per la caccia di selezione nel locale CAC;
 - d. licenza di caccia da almeno tre anni, ad esclusione della caccia praticata al solo cinghiale, per la quale è richiesto il possesso della licenza di caccia da almeno un anno; alla caccia di selezione al cinghiale potrà comunque essere ammesso anche un cacciatore neo-abilitato purché sia accompagnato nell'intera stagione venatoria da un altro cacciatore esperto che abbia già praticato la caccia di selezione all'ungulato nel medesimo comprensorio;
 - e. partecipazione alle mansioni di miglioramento ambientale per non meno di due giornate e ai censimenti per non meno di tre giornate annue, in base alle disposizioni impartite dal locale Comitato di gestione del CAC;
 - f. non aver commesso negli ultimi tre anni gravi infrazioni venatorie o più infrazioni anche di minima entità, fermo restando che l'ammissione alla caccia di selezione potrà essere disposta entro più breve periodo, in base al livello di gravità sanzionatoria ed a insindacabile giudizio del Servizio Caccia provinciale;
 - g. effettuazione del versamento della prevista quota determinata dal Comitato di Gestione.

Articolo 10

Valutazione equipollenza del titolo abilitativo

Per i cacciatori provenienti da altre province o regioni o stati la Provincia accerta l'equipollenza del titolo in loro possesso rispetto alle caratteristiche delle abilitazioni di cui al comma 1 dell'articolo 2, verificandone la corrispondenza con i contenuti dei percorsi didattici specifici e con le modalità d'esame previsti dall'Ente di provenienza.

Articolo 11

Accesso al prelievo selettivo da parte di cacciatori non iscritti nel

locale Comprensorio Alpino di Caccia

1. Il Consiglio direttivo del locale CAC, oltre ai capi normalmente assegnati secondo le modalità, può riservare una quota di capi previsti dal piano di abbattimento a cacciatori non appartenenti al CAC, come previsto all'articolo 33 comma 12 Legge Regionale 26/93.
2. Per tale tipologia di cacciatori, qualora l'assegnatario del capo sia in possesso dell'abilitazione al prelievo della specie interessata rilasciata in ambito regionale - o titolo equipollente - il CAC, su richiesta dell'interessato, è tenuto a garantire l'accompagnamento nelle forme previste al Titolo IV del presente regolamento.
3. Gli organismi direttivi dei CAC prevedono un idoneo contributo, commisurato alle spese di gestione ed organizzazione, da parte dei cacciatori che accedono al prelievo, in rapporto alla specie, sesso, classe di età ed eventuale trofeo del capo abbattuto.

Articolo 12

Modalità di caccia in forma individuale

1. Il prelievo selettivo viene esercitato di norma in forma individuale con i sistemi della cerca e dell'aspetto, senza l'uso dei cani e con esclusione di qualsiasi forma di battuta o braccata.
2. Ogni cacciatore è tenuto dopo il tiro ad un'attesa di circa 15 minuti; in caso di sospetto ferimento, individuato il punto d'impatto e astenendosi dall'inseguimento, è tenuto a contattare il Coordinatore di Settore ed il Conduttore referente per l'avvio delle procedure di recupero attraverso l'uso del cane da traccia abilitato, secondo le vigenti modalità.
3. Il cacciatore è comunque tenuto al controllo del punto in cui l'animale è stato sparato (anschuss) per la verifica di eventuali tracce di ferimento.
4. Il cacciatore si deve rendere disponibile, nei tempi e nei modi previsti dal Coordinatore di Settore, ad accompagnare sul punto di tiro gli addetti al recupero; qualora il cacciatore sia anche conduttore di cane da traccia autorizzato al recupero può provvedere alla ricerca del capo secondo le indicazioni stabilite dalla Provincia.

Articolo 13

Caccia di selezione in squadra

1. La caccia di selezione agli ungulati è consentita anche in squadra composta da due fino al massimo di quattro cacciatori esperti.
2. I componenti della squadra sono tenuti al rispetto delle norme comportamentali previste al precedente articolo per i cacciatori in forma singola.
3. La costituzione delle squadre deve essere comunicata per iscritto al Comitato di Gestione, il quale provvede a trasmetterla al Servizio Caccia provinciale entro la settimana precedente l'avvio della caccia di selezione.

4. Ogni squadra potrà abbattere di norma un numero totale di capi ungulati pari al numero di componenti la squadra stessa, in funzione dei capi assegnati; possono comunque essere disposte eventuali ulteriori assegnazioni di capi, a insindacabile giudizio del Comitato di Gestione della Commissione Tecnica Ungulati in accordo col Servizio Caccia Provinciale ed in relazione alla disponibilità dei piani di abbattimento; in aggiunta ai capi di cervide è consentito l'abbattimento di capi di cinghiale, nelle quantità e con le modalità stagionalmente stabilite.
5. Ogni componente potrà abbattere ogni capo assegnato alla propria squadra senza limite di numero, fino al raggiungimento della totalità dei capi spettanti alla squadra.
6. I componenti la squadra devono praticare l'esercizio venatorio nella stessa zona, mantenendo l'uno con l'altro lo stretto contatto finalizzato al rispetto delle assegnazioni disposte; è inoltre consentita la compilazione di un unico avviso di uscita valido per l'intera squadra, purché venga specificata l'eventuale assenza di qualche componente; in caso di assenza degli altri componenti la squadra, il cacciatore può effettuare la caccia anche singolarmente, con facoltà di prelevare i capi assegnati alla squadra stessa, fermo restando il limite di due capi giornalieri.
7. Gli eventuali accompagnatori non ufficialmente iscritti alla squadra, dovranno mantenersi al fianco del cacciatore e non potranno effettuare alcuna azione di disturbo della selvaggina e delle altre postazioni di caccia.

Articolo 14 Periodi

1. I tempi per la caccia agli ungulati sono quelli previsti dagli atti autorizzativi dei singoli piani di prelievo che dovranno essere approvati annualmente in collegato al calendario venatorio provinciale, sulla base del parere espresso dall'ISPRA.
2. Tali tempi dovranno rientrare negli archi temporali prefissati dalla Regione Lombardia di seguito indicati, fatta salva la possibilità di introdurre variazioni temporali in relazione alle situazioni gestionali delle diverse realtà locali nonché ad eventuali aggiornamenti normativi:
 - a) dal 1° agosto al 31 dicembre per la caccia al camoscio, al cervo e al muflone;
 - b) dal 1° giugno sino alla seconda domenica di dicembre per la caccia al capriolo;
 - c) dal 1° giugno al 10 febbraio per la caccia al cinghiale.
3. La caccia di selezione agli ungulati si svolge di norma nelle sole giornate di lunedì, giovedì e sabato, fatte salve eventuali estensioni ai restanti giorni settimanali che potranno essere localmente disposte dagli specifici atti autorizzativi stagionali, fermo restando il rispetto delle giornate di silenzio venatorio ed il limite di tre giornate settimanali fruibili da ogni singolo cacciatore.

Articolo 15

Orari

Come previsto dall'art. 40 della L.R. 26/93, la caccia di selezione agli ungulati può essere praticata da un ora prima del sorgere del sole ad un ora dopo il tramonto, come di seguito indicato:

<i>dal</i>	<i>al</i>	<i>dalle ore</i>	<i>alle ore</i>
1 giugno	10 giugno	4.35	22.05
11 giugno	20 giugno	4.35	22.15
21 giugno	30 giugno	4.35	22.15
1 luglio	10 luglio	4.40	22.15
11 luglio	20 luglio	4.50	22.10
21 luglio	31 luglio	5.00	22.00
11 agosto	20 agosto	5.20	21.30
21 agosto	31 agosto	5.30	21.15
1 settembre	10 settembre	5.45	20.55
11 settembre	20 settembre	6.00	20.35
21 settembre	30 settembre	6.15	20.15
1 ottobre	10 ottobre	6.25	19.55
11 ottobre	20 ottobre	6.40	19.40

<i>dal</i>	<i>al</i>	<i>dalle ore</i>	<i>alle ore</i>
21 ottobre	24 ottobre	6.55	19.20
25 ottobre	31 ottobre	6.10	18.20
01 novembre	10 novembre	6.15	18.00
11 novembre	20 novembre	6.30	17.50
21 novembre	30 novembre	6.45	17.40
01 dicembre	11 dicembre	7.00	17.30
12 dicembre	20 dicembre	7.10	17.20
21 dicembre	31 dicembre	7.20	17.30
1 gennaio	10 gennaio	7.20	17.40
11 gennaio	20 gennaio	7.20	17.50
21 gennaio	31 gennaio	7.10	18.00
1 febbraio	10 febbraio	7.00	18.10

Articolo 16

Mezzi di caccia

1. Per il prelievo selettivo, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 27, sono utilizzabili esclusivamente fucili con canna ad anima rigata delle seguenti tipologie: monocanna monocolpo, monocanna a ripetizione manuale, a due canne giustapposte o sovrapposte (express) e carabine semiautomatiche col limite a non più di due colpi.
2. Qualsiasi arma utilizzata per il prelievo selettivo deve essere munita di ottica di puntamento.
3. Per ogni specie cacciata sono ammessi i seguenti calibri minimi:

a) per la caccia al Cervo	calibro 270 W (6,85mm)
b) per la caccia al Capriolo	calibro 5,6 mm
c) per la caccia al Camoscio e al Muflone	calibro 6,5 mm
d) per la caccia al Cinghiale	calibro 7 mm
4. E' vietato l'uso di:
 - a) fucili a canna rigata con diametro, al vivo di volata, pari o superiore a 18 millimetri e con bossolo a vuoto inferiore a millimetri 40 e/o superiore a millimetri 68;
 - b) ottiche di puntamento con fattore d'ingrandimento superiore a 12;
 - c) fucili combinati.
5. Per la valutazione del capo a distanza, con esclusione della caccia al cinghiale, il singolo cacciatore deve avere obbligatoriamente a disposizione, sul luogo di caccia, una strumentazione ottica non inferiore a 20 ingrandimenti.
6. Lo sparo da altana è consentito nel rispetto delle distanze minime di sicurezza previste dalla vigente normativa. La costruzione di ogni nuova altana è soggetta a preventiva comunicazione scritta da inoltrare ad inizio stagione venatoria al Servizio Caccia, con

l'indicazione del punto di collocazione in Carta Tecnica Regionale 1:10.000 provinciale, anche per tramite del Comitato di Gestione e/o la competente Commissione Tecnica Ungulati.

7. La costruzione delle altane non dà luogo ad un diritto d'uso precostituito, né per il singolo cacciatore né per l'eventuale squadra costruttrice; nel caso sorgessero eventuali contese, la locale Commissione Ungulati dovrà stabilire un'adeguata turnazione d'utilizzo delle stesse.
8. E' fatto obbligo a tutti i cacciatori che hanno optato per l'uso dell'arma a canna rigata di effettuare annualmente la taratura delle carabine utilizzate durante la caccia; tale obbligo sarà assolto durante specifici momenti formativi, di norma attuati su iniziativa dei Comitati di Gestione, durante i quali saranno adottati criteri definiti dalla Provincia d'intesa con i Comitati di Gestione. La certificazione della taratura dovrà essere sottoscritta dal Presidente del CAC interessato o da un responsabile da lui individuato ed allegata al tesserino venatorio regionale; la certificazione di taratura della carabina potrà altresì essere rilasciata da poligoni di tiro o campi di tiro autorizzati, previa intesa con la competente Commissione Tecnica Ungulati.
1. In recepimento delle indicazioni tecniche fornite dall'I.S.P.R.A., fino ad emanazione di specifiche norme che vietino l'utilizzo di munizioni al piombo, dovrà essere raccomandato il graduale passaggio alle munizioni alternative senza piombo, consentendo di norma l'utilizzo di munizioni al piombo in via residuale, fino ad esaurimento scorte, e raccomandando l'utilizzo del nuovo munizionamento in particolar modo nel caso di dotazione di nuovi armamenti da parte dei cacciatori ammessi alla caccia di selezione agli Ungulati.

Articolo 17 Assegnazioni

1. Le assegnazioni dei capi previsti nei piani di abbattimento ai cacciatori ammessi alla caccia di selezione, devono essere effettuate dal Comitato di gestione del locale CAC, anche per il tramite della CTU, in relazione al contributo versato e sulla base di un criterio meritocratico e di equità concordato con il Servizio Caccia provinciale, basato su elementi oggettivi riferiti ai prelievi precedentemente effettuati in caccia di selezione, all'osservanza delle norme regolamentari e comportamentali riguardanti la caccia all'ungulato e all'espletamento delle mansioni lavorative e/o da altre forme di collaborazione prestate nella locale gestione faunistico-venatoria; solo nel caso di mancanza di oggettivi elementi discriminanti di tipo meritorio, l'assegnazione dei capi disponibili nel piano di abbattimento potrà essere effettuata sulla base della residenza anagrafica, dell'anzianità oppure con estrazione a sorte
2. Dette assegnazioni dovranno essere effettuate avendo cura di garantire il rispetto del piano di abbattimento e le percentuali di prelievo per classi e per sessi.

3. L'assegnazione dei capi di cinghiale non è in genere effettuata sulla base di criteri meritocratici; i capi disponibili sono infatti prelevabili in eguale misura da tutti i cacciatori praticanti la caccia di selezione al cinghiale, nel rispetto di quanto specificamente stabilito dalle particolari disposizioni stagionali emanate dalla Provincia. In termini generali, si evidenzia la necessità di favorire nel maggior modo possibile il prelievo delle classi giovanili rispetto a quelle degli adulti (i giovani entro l'anno di età dovranno essere prelevati nella misura del 65-70 % del piano complessivo).
4. Per esigenze di equilibrata realizzazione dei piani di abbattimento, può essere disposta in corso di stagione la riassegnazione di eventuali capi aggiuntivi rispetto a quanto precedentemente indicato, in accordo tra il Servizio Caccia provinciale e la CTU del locale CAC; le riassegnazioni dovranno essere effettuate in base alla disponibilità residua dei piani di abbattimento ed in riferimento alla graduatoria di merito sui prelievi già realizzati (rispettando quindi i criteri di assegnazione sopraesposti); in via prioritaria le riassegnazioni dovranno quindi interessare il prelievo dei soggetti di classe 0 (piccoli dell'anno) nonché dei capi di sesso femminile.
5. L'eventuale rinuncia all'abbattimento dei capi di Cervide o Bovide precedentemente assegnati, potrà eventualmente dar luogo alla riassegnazione di capi aggiuntivi di cinghiale, senza alcun ristoro sulla quota associativa precedentemente versata.

Articolo 18
Prelievi

1. Ogni cacciatore potrà abbattere i capi assegnati subordinatamente all'esaurimento del piano di abbattimento ed ognuno è obbligato ad informarsi riguardo la disponibilità di capi abbattibili.
2. I capi abbattuti come pure quelli palesemente feriti, appartengono a colui che li abbatte o li ferisce.
3. Durante il prelievo del cinghiale, il cacciatore è obbligato, in presenza dei branchi, ad effettuare il prelievo prioritario dei soggetti di età inferiore all'anno, astenendosi in modo particolare dal prelevare le femmine trainanti (indicativamente le femmine di peso superiore ai 50 kg che guidano il branco), verso le quali si dovrà porre in generale particolare attenzione.
4. Fermo restando il divieto di prelievo di capi non assegnati al singolo cacciatore o alla squadra o non compresi nel piano di prelievo, è di norma vietato l'abbattimento di capi di cervo con trofei non rientranti nello schema seguente (saranno a tal fine conteggiate tutte le punte uguali o maggiori di cm 4 misurati internamente dalla stanga all'apice della punta).

Capi di cervo di sesso maschile cacciabili in selezione		
<i>classe</i>	<i>età</i>	<i>trofei massimi consentiti</i>
classe 1 (fusone)	1 anno	fino a 35 cm di altezza massima delle stanghe e/o con punte precoci sulla stanga (cosiddetti "maschi d'avvenire")

classe 2	2-4 anni	per i capi di 2° testa trofeo massimo di 8 punte; per i soggetti di 3 e 4 anni, trofeo fino a 8 punte regolari oppure 10 punte irregolari ma rientranti in criteri strettamente di selezione (es. la cui somma delle punte delle stanghe è uguale o inferiore a 8 oppure presentanti una stanga con malformazione)
classe 3	5-11 anni	fino a 10 punte regolari; coronati (massimo 12 punte) purché assegnati con adeguato criterio meritocratico e proporzionalmente ai piani di prelievo prestabiliti
classe 4	> 11 anni	coronati massimo 12 punte purché assegnati con adeguato criterio meritocratico e proporzionalmente ai piani di prelievo prestabiliti

Eventuali eccezioni in tal senso potranno essere disposte in caso di riscontro di patologie, ferite o eventi traumatici che pregiudichino la sopravvivenza del capo o a seguito di preassegnazione motivata sulla base di criterio meritocratico, previo accordo tra il Servizio Caccia provinciale ed il Consiglio direttivo del CAC.

5. L'eventuale abbattimento di maschi di cervo con palchi spezzati è subordinato alla preventiva segnalazione al Servizio Caccia provinciale.
6. Il prelievo della femmina allattante e/o della prole di cervo e capriolo è subordinato, sino alla fine di settembre, al loro concomitante abbattimento, effettuabile da più cacciatori non necessariamente appartenenti alla stessa squadra; dopo tale data è consentito anche il prelievo indipendente del solo piccolo o della madre.
7. Nel caso di errato abbattimento di una femmina allattante o del piccolo, il cacciatore sarà penalizzato unicamente con la riassegnazione nell'anno successivo della femmina o del piccolo, mentre nel caso di recidiva nell'arco di tre anni potranno essere disposte eventuali preclusioni temporali all'esercizio della caccia di selezione agli ungulati sulla base di specifico criterio definito dal Servizio Caccia Provinciale d'intesa con i Comitati di Gestione dei CAC.

Articolo 19 Avviso di uscita

1. Per ogni uscita il cacciatore dovrà fornire preventivamente un apposito avviso d'uscita, imbucando l'apposita scheda nelle cassette all'uopo predisposte, entro le ore 24 per le uscite mattutine e le ore 14 dello stesso giorno di caccia per quelle pomeridiane; in alternativa all'avviso d'uscita cartaceo, potrà eventualmente essere concordato l'invio di messaggio vocale telefonico, mail, comunicazione via fax o SMS.
2. Il cacciatore è tenuto altresì a segnalare e giustificare al personale di Polizia Provinciale ed al Coordinatore di settore ogni colpo esplosivo, anche se apparentemente a vuoto, in modo che si possa valutare un eventuale intervento del cane da traccia per un controllo; detti spari dovranno comunque essere annotati sull'avviso dell'uscita successiva.

Articolo 20

Segnatura del capo abbattuto

1. Ogni capo abbattuto dovrà essere immediatamente annotato sui tesserini regionale e inserto, avendo cura di indicare immediatamente nell'apposita sezione sull'inserto la data e la località dell'abbattimento e di apporre l'apposito sigillo inamovibile, inserendolo nel tendine della zampa anteriore.
2. Lo smarrimento o la chiusura anche accidentale del bracciale assegnato sarà unicamente ed inequivocabilmente equiparato all'abbattimento del capo, senza possibilità di sostituzione. I bracciali inamovibili eventualmente non utilizzati dovranno essere riconsegnati integri al Comitato di Gestione entro 15 giorni dal termine della caccia di selezione. In caso di esaurimento dei sigilli inamovibili consegnati inizialmente ad ogni cacciatore esperto, dovrà essere inoltrata, per il prosieguo della caccia, specifica richiesta di consegna di nuovi sigilli tramite il proprio Capo-settore.

Articolo 21

Comportamento da tenere in caso di prelievo errato

1. Nel caso di prelievo errato (non tollerato), al cacciatore che, accortosi dell'errore, provveda ad applicare il bracciale sul capo abbattuto, a compilare sul posto il tesserino inserto nell'apposito spazio "Prelievo errato" e ad avvisare tempestivamente la Provincia depositando il capo presso il Centro di raccolta del proprio Settore, sarà applicato il sequestro del trofeo e la sanzione prevista dall'art. 51, comma 1 della l.r. 26/1993 nonché eventuali successive limitazioni nell'assegnazione dei capi.
2. In caso di recidiva inerente il prelievo errato nell'arco di cinque anni, potranno essere altresì disposte eventuali esclusioni dalla caccia di selezione; nei casi di maggior gravità potrà essere inoltre disposto il rifacimento dell'esame di cacciatore esperto di ungulati.
3. Nel caso di prelievo di femmine, con o senza latte, il cacciatore dovrà assolutamente mantenere intatto il tessuto ghiandolare dell'apparato mammario, senza apportarvi alcuna menomazione, contraffazione o taglio; può essere esclusivamente tollerato il taglio longitudinale di separazione dell'apparato mammario, finalizzato alla completa pulizia della sinfisi pubica, purché non venga pregiudicata in alcun modo la valutazione dell'eventuale stato di allattamento.
4. In caso di abbattimento di femmina allattante non accompagnata dal piccolo, il cacciatore è tenuto all'applicazione del bracciale, a dare immediato avviso alla Provincia e al Coordinatore di Settore nonché a compilare l'apposito spazio nella scheda biometrica.
5. Verso il cacciatore che ottempera a quanto indicato nei due punti precedenti non saranno applicate le sanzioni accessorie di cui al comma 1 del presente articolo, fatte salve eventuali successive limitazioni nell'assegnazione dei capi.

6. Qualora, anche al fine di un eventuale sequestro, gli Agenti dovessero ritenere opportune ulteriori verifiche o ispezioni o nel caso dovessero sorgere contestazioni sulla valutazione del capo, sia per quanto riguarda la valutazione del sesso e dell'età che la presenza di latte nelle femmine, i capi da valutare restano depositati nel Centro di raccolta fino all'adozione dei provvedimenti definitivi da parte della Provincia, e comunque per non più di 5 giorni dopo la prima verifica effettuata dalla Vigilanza venatoria.
7. La valutazione di cui al punto precedente, nonché le verifiche conseguenti ad eventuali controversie inerenti il capo abbattuto, dovrà essere effettuata da un'apposita commissione composta dal Resp.le del Servizio Caccia provinciale, da un componente del Servizio di Vigilanza venatoria Provinciale e dal Capo Settore Ungulati localmente interessato.
8. In ogni caso di errore, sarà disposta nell'immediato la modifica delle assegnazioni, così da mantenere inalterato il Piano di prelievo; tale modifica dovrà essere riportata sul tesserino del cacciatore soggetto al cambio del capo assegnato.

Articolo 22
Valutazione dei capi abbattuti

1. Ogni Ungulato abbattuto è valutato "corretto" solo se rientrante nel Piano di prelievo predisposto per Settore.
2. In generale è considerato conforme il seguente il prelievo riferito alla seguente casistica:
 - a. abbattimento di capi sanitari (con evidenti patologie in atto, malformazioni, menomazioni, o ferite gravi, anche da arma da fuoco, purché chiaramente antecedenti l'abbattimento), che ne pregiudicano la sopravvivenza, appartenenti a classe non prevista nel piano di abbattimento o comunque non più disponibili per sopraggiunto esaurimento in corso di stagione;
 - b. abbattimento concomitante da parte di due o più cacciatori, di uno o più capi della stessa classe eccedenti la corrente disponibilità di piano, qualora sia evidente l'involontarietà della mancata verifica della disponibilità del piano aggiornato, subordinatamente alla disponibilità del piano generale del CAC;
 - c. abbattimento di capi appartenenti a classi non più disponibili nel piano di abbattimento del settore ma rientranti nella casistica dei punti di merito, subordinatamente alla disponibilità nel piano generale del C.A.C..
3. Sono inoltre specificamente tollerati i seguenti errori di prelievo di lieve entità:

<i>Specie</i>	<i>Capo assegnato</i>	<i>Errore tollerato</i>
U	M o F giovane dell'anno	F o M giovane dell'anno

<i>Specie</i>	<i>Capo assegnato</i>	<i>Errore tollerato</i>
	M o F di 1 anno	F o M di 1 anno
	M di 2 o 3 anni	M di 1 anno
	F di 2 o 3 anni	F di 1 anno
	M da 4 a 10 anni	M di 11 anni e più
	F da 4 a 10 anni	F di 11 e più anni
	M di 11 e più anni	M da 8 a 10 anni
	F di 11 e più anni	F da 8 a 10 anni
Capriolo	M giovane dell'anno	F giovane dell'anno o M di 1 anno bottone
	F giovane dell'anno	M giovane dell'anno
	M di 1 anno	M di 2 anni solo se fusone
	F di 1 anno	F adulta scadente e senza prole nonché piccolo dell'anno
	F adulta senza prole	F sottile
	M di 2a classe	M di 1 anno solo se con palco ramificato; M 3a cl. In regresso
Cervo	M o F giovane dell'anno	F o M giovane dell'anno
	M di 1 anno	M di 2 anni puntuti o forcuti
	F di 1 anno	F adulta scadente e senza prole
	M 2° classe	M 3° cl. Fino a 7 anni peso max kg. 100 e trofeo max 8 p.te irregolare; tutti i forconi
	M 3° classe	M 4° cl. in regresso
	M di 13 o più anni	M da 10 a 13 anni solo se privi di corona
Mufлоне	Femmina di classe 0	Femmina di 1 anno; femmina ibrida (con manto anomalo) di qualsiasi classe
	Maschio di classe 0	F di classe 0 con corna o F di 1 anno con corna; femmina ibrida (con manto anomalo) di qualsiasi classe e maschio ibrido (con manto anomalo) di classe 1
	Femmina di I classe	Femmina di 3 o 4 anni oppure di classe 0; femmina ibrida (con manto anomalo) di qualsiasi classe e maschio ibrido (con manto anomalo) di classe 1
	Femmina di II classe	Femmina di 2 anni; femmina ibrida (con manto anomalo) di qualsiasi classe e maschio ibrido (con manto anomalo) di classe 1
	Maschio di I classe	Femmina di I classe con corna; maschi di classe 0 o di 3 anni; femmine e maschi ibridi (con manto anomalo) di qualsiasi classe
	Maschio di II classe	Maschi di 2 o di 5 anni; femmine e maschi ibridi (con manto anomalo) di qualsiasi classe
	Maschio di III classe	Maschi di 4 o di 7 anni; femmine e maschi ibridi (con manto anomalo) di qualsiasi classe
	Maschio di IV classe	Maschi di 6 anni; femmine e maschi ibridi (con manto anomalo) di qualsiasi classe
Cinghiale	Soggetti di classe 0 (fino all'anno di età)	Soggetti di classe I del peso a vuoto inferiore ai 40 kg; soggetti con evidenti ingressioni genetiche del maiale domestico
	Maschi di II classe (oltre gli otto anni di età)	Maschi di classe I del peso a vuoto di oltre 80 kg; soggetti con evidenti ingressioni genetiche del maiale domestico
	Femmina di II classe (oltre gli otto anni di età)	Femmine di classe I del peso a vuoto di oltre 50 kg; soggetti con evidenti ingressioni genetiche del maiale domestico

Articolo 23

Conferimento delle carcasse presso le celle di raccolta

1. Il capo abbattuto dovrà essere segnalato al più presto al Caposettore e depositato entro 12 ore dall'abbattimento presso i centri di raccolta indicati dai rispettivi Comitati di Gestione. Le carcasse dovranno essere appese in cella a testa all'ingiù, debitamente eviscerate e pulite; gli organi interni dovranno essere riposti a tergo della carcassa in sacchi ermetici riportanti il nome del cacciatore e il numero del sigillo inamovibile.
2. Si dà facoltà al cacciatore di sezionare in due metà (anteriore e posteriore) gli esemplari di cervo.
3. I capi dovranno permanere in cella per almeno 24 ore, durante le quali verranno effettuati i controlli ispettivi e i rilevamenti biometrici a cura del personale incaricato dalla Provincia nonché gli accertamenti previsti dalla normativa veterinaria; trascorso tale tempo e previo accertamento dell'espletamento dei previsti controlli ispettivi, i capi dovranno essere sgomberati entro 24 ore dal punto di raccolta.
4. Ogni cacciatore è tenuto altresì a compilare nel modo più completo e preciso possibile l'apposita scheda di rilevamento biometrico del capo abbattuto presente presso i punti di raccolta.
5. Le carcasse di cinghiale depositate nelle celle frigorifere sono da intendersi poste sotto sequestro fino alla comunicazione di commestibilità da parte del Servizio Veterinario ASL.
6. Gli addetti ai punti di raccolta e controllo provvedono a compilare l'apposita scheda di abbattimento, conforme al modello indicato dall'ISPRA, di cui viene rilasciata copia al cacciatore. Le schede sono tenute a disposizione della Provincia per le successive valutazioni di merito sui prelievi effettuati.

Articolo 24 Raccolta e valutazione dei trofei

1. Ogni cacciatore è obbligato a conservare in perfetto stato i trofei e le mandibole degli ungulati abbattuti sulla base delle indicazioni fornite dal competente CAC, per metterli a disposizione dei Comitati di Gestione per la valutazione annuale.
2. I reperti devono essere accuratamente ripuliti da tutto il materiale organico e sbiancati con prodotti che non alterino la sostanza ossea, la quale non deve essere contrassegnata con tagli o fori.
3. La mancata consegna così come la consegna di trofei in condizioni improprie potranno comportare penalizzazioni sull'assegnazione dei capi o sulle giornate di caccia durante la successiva stagione venatoria.
4. Entro la fine del mese di maggio, i Comitati di Gestione organizzano ogni anno la raccolta dei trofei e delle mandibole di tutti i capi abbattuti l'anno precedente in provincia di Como. In questa sede si provvede alla valutazione dei trofei ed all'accertamento di eventuali discrepanze fra i reperti consegnati e le dichiarazioni rese sulle schede di prelievo.

5. L'analisi dei trofei deve essere effettuata dalla Commissione Tecnica Ungulati. Entro 15 giorni dal termine dell'analisi dei trofei, la Commissione Tecnica Ungulati trasmette alla Provincia una breve relazione contenente l'elenco dettagliato dei risultati dell'analisi dei trofei.
6. Tutti i cacciatori devono conservare i trofei e le mandibole per tutto l'anno successivo a quello in cui è avvenuto il prelievo e sono obbligati a mettere prontamente a disposizione della Provincia i reperti eventualmente richiesti.
7. Il Servizio Faunistico provinciale si riserva la facoltà di trattenere l'emimandibola destra.

TITOLO III

CACCIA AL CINGHIALE IN FORMA COLLETTIVA

Articolo 25

Generalità della caccia collettiva al cinghiale

1. Al fine dell'incremento di efficacia del prelievo e dell'eventuale necessità di completamento dei piani di prelievo, la caccia al cinghiale - oltre che in selezione nelle consuete forme all'aspetto e alla cerca con carabina secondo le modalità dal presente regolamento - può essere stagionalmente autorizzata anche in forma collettiva, tramite i metodi della girata, della battuta e della braccata, nel rispetto delle linee gestionali indicate dall'ISPRA e dai piani faunistico-venatori della Provincia di Como e della Regione Lombardia.
2. Il Servizio Caccia provinciale, sulla base delle linee gestionali indicate dal Piano Faunistico Venatorio provinciale, indica le aree nelle quali il metodo della girata, unitamente al prelievo selettivo, costituisce la forma esclusiva di caccia al cinghiale.
3. Parimenti il Servizio Caccia provinciale, su proposta dei Comitati di Gestione dei CAC, individua le aree da assegnare alle eventuali squadre di battuta o di braccata, che dovranno preferibilmente ricadere all'interno di un solo Settore tra quelli individuati nel CAC per la caccia agli Ungulati.
4. Per assicurare idonei interventi gestionali, con particolare riferimento alla prevenzione dei danni all'agricoltura, ai gruppi di girata o alle squadre possono essere attribuite una o più zone di caccia ove esercitare la propria attività.
5. I tempi e le modalità esecutive della caccia al cinghiale in forma collettiva sono definiti dal Calendario venatorio provinciale (o da apposito atto successivamente emanato ai sensi dello stesso).
6. Il Consiglio direttivo del CAC, su proposta della Commissione Tecnica Ungulati, può richiedere particolari limitazioni e specifiche prescrizioni dettate da esigenze locali di carattere faunistico, gestionale o sociale. La caccia è comunque sospesa al raggiungimento dei limiti indicati, per ciascun comprensorio, dal piano di abbattimento.

Articolo 26
Sospensione della caccia collettiva

L'esercizio della caccia collettiva al cinghiale potrà essere interrotto anche prima della scadenza prefissata stagionalmente, tramite semplice comunicazione scritta del Servizio Caccia provinciale al Comitato di Gestione del Comprensorio interessato, anche limitatamente a singole aree di caccia, laddove venga espresso dal Servizio Faunistico parere negativo in merito ai seguenti aspetti:

- andamento del prelievo, in particolare per quanto concerne la percentuale di soggetti giovani abbattuti;
- comportamento dei cacciatori, in particolare per quanto concerne il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e il disturbo arrecato alle altre specie di fauna stanziale presenti sul territorio;
- rilevamento di gravi patologie in atto nella locale popolazione di cinghiale (es. Peste suina);
- particolari avversità meteorologiche che possano creare nocumento alla fauna stanziale.

Articolo 27
Utilizzo delle armi nelle cacce collettive

1. La caccia al cinghiale in forma collettiva è consentita:
 - a) con fucile con canna ad anima liscia di calibro non inferiore al 20 e non superiore al 12, caricato con munizioni a palla unica;
 - b) con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 6,5 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40, anche con ottica tipo "punto rosso".
2. Durante la caccia al cinghiale è sempre vietata la detenzione di cartucce a munizione spezzata.
3. Al fine di migliorare le condizioni di sicurezza, i partecipanti alle cacce collettive devono indossare capi di abbigliamento ad alta visibilità aventi caratteristiche analoghe a quelle previste dal Codice della strada; è compito del Caposquadra accertarsi del loro utilizzo.
4. I cacciatori che partecipano alle cacce collettive al cinghiale debbono raggiungere le poste con l'arma scarica e riposta nel fodero.
5. I partecipanti devono caricare l'arma al segnale di inizio caccia e scaricarla al segnale di fine. Il cacciatore non deve abbandonare la posta assegnatagli dal caposquadra, fino al segnale di fine battuta.
6. I cacciatori che hanno optato per l'uso dell'arma a canna rigata sono tenuti ad effettuare annualmente la taratura delle carabine utilizzate durante la caccia; tale obbligo sarà assolto durante momenti formativi organizzati dai Comitati di Gestione ove si adotteranno criteri definiti dalla Provincia di Como d'intesa con gli stessi. La certificazione della taratura dovrà essere sottoscritta dal Presidente del CAC interessato o da un responsabile da lui individuato ed allegata al Tesserino venatorio regionale.

Articolo 28

Modalità della caccia al cinghiale col metodo della girata

1. La caccia al cinghiale in girata può essere effettuata dai cacciatori preventivamente autorizzati dal Servizio Caccia provinciale che risultino in possesso dell'apposita abilitazione per la caccia al cinghiale nonché di quella specifica per la caccia in girata.
2. Il numero e la composizione dei gruppi di girata deve essere preventivamente proposto alla Provincia per l'approvazione, indicando - oltre al nominativo del conduttore di limiere e/o del caposquadra - quello dei suoi sostituti e quello dei componenti il gruppo, distinguendo i soggetti eventualmente in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento delle funzioni di conduttore (abilitazione e cane abilitato); la domanda deve essere corredata dell'identificativo dei cani e della firma di adesione.
3. E' consentita l'ammissione in funzione didattica di conduttori esterni, ferma restando che in caso di utilizzo dell'arma gli stessi saranno assoggettati alle normali procedure di ammissione alla caccia, in qualità di "ospiti".
4. Ad ogni gruppo di girata devono essere assegnate, per la durata di almeno una stagione venatoria, una zona di caccia preindividuata all'interno del settore di appartenenza.
5. Nelle zone di caccia assegnate ai gruppi di girata non possono essere praticate battute o braccate nel corso della stessa stagione venatoria.
6. Ciascun gruppo di girata è composto da:
 - a) un responsabile del gruppo, che assume le stesse funzioni ed obblighi del caposquadra, come riportate nel paragrafo successivo relativo alla caccia al cinghiale in battuta o braccata;
 - b) un conduttore di cane limiere di cui alla lettera j) del comma 1 dell'articolo 2;
 - c) da 6 a 15 cacciatori in possesso dei requisiti di cui alle lettere c), e), f) ed h) del comma 1 dell'articolo 2; il conduttore di cui alla lettera a) nomina, tra i componenti del gruppo stesso, due suoi sostituti.
7. I cani utilizzati nella girata devono essere abilitati dall'Ente nazionale della cinofilia italiana (ENCI) in apposite prove di lavoro con la qualifica minima di molto buono.
8. Il caposquadra può autorizzare a svolgere la funzione di conduttore nell'azione di girata i suoi sostituti o altri cacciatori, sempre facenti parte del gruppo stesso ed in possesso dei requisiti necessari.
9. L'ausiliario dovrà essere di norma condotto al guinzaglio lungo, fatta salva la possibilità di conduzione libera in presenza di fitta vegetazione, a condizione che il soggetto dimostri la capacità di svolgere il proprio lavoro come se fosse condotto al guinzaglio lungo, anche in situazione di "riannodo" della traccia.

E' inoltre ammessa la presenza di un secondo cane ausiliario di età inferiore ai 15 mesi, non ancora munito di abilitazione, purché tenuto "alla lunga".

10. E' consentita l'effettuazione di girate successive nel corso della stessa giornata nonché il riposizionamento delle poste di sparo in funzione dell'evolversi dell'azione di caccia.
11. E' vietato portare cartucce a munizione spezzata.

Articolo 29

Caccia al cinghiale in battuta

1. La caccia in battuta al cinghiale si effettua per squadre composte da un minimo di 20 cacciatori fino a un massimo di 100, compresi il caposquadra e i battitori; un numero inferiore di cacciatori per squadra potrà essere autorizzato dal Servizio Caccia provinciale in relazione a particolari interventi in aree di limitata estensione, connessi con l'esigenza locale di riduzione della popolazione del cinghiale.
2. L'elenco dei rispettivi nominativi dovrà essere inoltrato, unitamente al piano di battuta, al Servizio Caccia provinciale, che provvederà a darne comunicazione al Servizio di Polizia Provinciale.
3. Sono ammessi alla caccia in battuta i cacciatori soci del locale CAC (esclusi i cacciatori da appostamento fisso), in possesso dell'abilitazione per la caccia al cinghiale.
4. Ogni battuta deve essere predisposta tramite apposito "piano di caccia" che individui cartograficamente l'area interessata, le poste di sparo, i cacciatori partecipanti (distinti tra cacciatori alle poste e battitori), i punti di inizio della battuta, i rispettivi orari e le direttrici di spostamento.
5. Il piano di battuta dovrà essere redatto a cura del Comitato di Gestione e inoltrato presso i competenti uffici provinciali entro le ore 17 del giorno precedente la battuta.

Articolo 30

Caccia al cinghiale in braccata

1. Le braccate (cacciate con cani) possono essere effettuate unicamente nei territori individuati dal Piano Faunistico Venatorio provinciale sulla base delle particolari condizioni orografico-vegetazionali; le stesse sono precluse nei CAC provinciali confinanti con il territorio elvetico.
2. Le braccate sono svolte da squadre precostituite fino a un massimo di 65 cacciatori, compresi il caposquadra e i conduttori dei cani.
3. La caccia in braccata potrà essere effettuata solo con la partecipazione di un minimo di 20 cacciatori, ivi compresi i conduttori dei cani.
4. Al fine del rispetto del numero minimo di cacciatori sopraindicato, in caso di necessità è concessa la costituzione di una squadra mista composta da due squadre di settori limitrofi, purché ne venga data

opportuna informazione preventiva alla vigilanza venatoria localmente operante.

5. Al fine di ridurre l'impatto derivante dalla caccia al cinghiale con il metodo della braccata, le mute utilizzate devono essere selezionate sia sotto l'aspetto numerico che qualitativo.
6. Le braccate si effettuano con un numero di canettieri e di cani (da intendersi comprensivo sia di limiere che di cane da traccia) commisurato al numero dei cacciatori partecipanti alla singola braccata, come indicato nella seguente tabella:

n° totale dei cacciatori partecipanti	n° massimo di canettieri	n° massimo di cani
da 20 a 25	4	6
da 26 a 30	5	8
da 31 a 40	6	10
da 41 a 50	7	
da 51 a 65	8	

7. I cani dovranno appartenere a razze idonee ed essere gestiti in modo tale da limitare il più possibile il disturbo alle altre specie di fauna selvatica presenti nell'area di caccia.
8. La valutazione relativa alla qualità degli ausiliari utilizzati, iscritti agli appositi libri genealogici, è demandata all'ENCI che rilascia attestato di idoneità a seguito di apposite prove di lavoro, tese a valutare in particolare disciplina, capacità di coesione, collegamento nel lavoro e conoscenza del selvatico di ciascun cane.
9. Il numero e la composizione delle squadre che desiderano operare nel territorio di competenza deve essere proposto al Servizio Caccia della Provincia per l'approvazione, entro la settimana precedente l'avvio delle cacce collettive e deve comprendere il nominativo del caposquadra, quello di tre suoi sostituti e dei componenti, corredato da luogo e data di nascita, residenza o domicilio, numero di licenza di caccia e firma di adesione.
10. Il numero e l'operatività delle squadre è definito dalla Provincia in funzione delle caratteristiche del territorio e delle popolazioni di cinghiale in esso presenti nonché delle scelte gestionali operate in sintonia con il Piano faunistico-venatorio provinciale, tese a garantire le più elevate condizioni di sicurezza evitando negative interferenze tra differenti squadre.
11. Ciascuna squadra può esercitare l'attività venatoria in un solo CAC, fatte salve eventuali ulteriori limitazioni settoriali.
12. Nelle zone di caccia assegnate alle squadre può essere autorizzato nel corso della stessa stagione venatoria lo svolgimento della caccia di selezione alla cerca e all'aspetto.
13. Per ogni singola uscita di caccia in braccata è necessario imbucare nelle cassette predisposte nelle rispettive zone l'apposita scheda di uscita appositamente predisposta, completa in ogni sua parte e controfirmata da tutti i cacciatori partecipanti, entro le ore 8 della stessa giornata di caccia; nella scheda dovranno essere specificati i nominativi dei canettieri ed alla stessa dovrà essere allegata adeguata cartografia che individui l'area di caccia effettivamente interessata dalla battuta/braccata.

14. E' fatto obbligo di recuperare i cani utilizzati nel corso dell'azione di caccia entro le ore 20.00 della stessa giornata.

Articolo 31

Compiti del caposquadra nelle cacce collettive

1. Le cacce collettive sono dirette da un caposquadra o da un vice che lo sostituisce in caso di assenza, che potranno avvalersi di eventuali collaboratori, ognuno responsabile di un piccolo gruppo di cacciatori operanti nella medesima zona; i relativi nominativi dovranno essere riportati nell'apposito elenco abbinato al piano di caccia.
2. Il caposquadra organizza e dirige la squadra ed assume la responsabilità della corretta esecuzione della battuta o della braccata, collabora con la Commissione tecnica e si fa carico delle eventuali attività gestionali.
3. Per ragioni di sicurezza e per il buon esito dell'azione di caccia, il responsabile della squadra dovrà escludere dalla stessa quei componenti che non rispettano le disposizioni impartite, con particolare riferimento al rispetto delle poste assegnate. In tal caso, egli dovrà tempestivamente segnalare ai competenti uffici provinciali e al Comitato di Gestione del locale CAC le irregolarità accertate e i provvedimenti adottati, che costituiscono anche proposta per eventuali provvedimenti integrativi da erogarsi a cura delle competenti autorità.
4. Il responsabile della squadra dovrà inoltre assolvere i seguenti compiti:
 - a) collaborare alla stesura del piano di caccia, compilando puntualmente, prima dell'inizio di ogni azione di caccia, l'apposita scheda delle presenze con indicati i membri della squadra e gli eventuali invitati;
 - b) verificare che l'area di caccia sia adeguatamente segnalata tramite l'apposizione lungo i sentieri affluenti alla stessa cartelli semovibili recanti la scritta: - "Attenzione, battuta al cinghiale in corso"-;
 - c) immediatamente dopo ogni abbattimento, apporre al capo prelevato l'apposito sigillo numerato fornito dal Servizio Caccia provinciale, indicante la data dell'abbattimento;
 - d) accertarsi che tutti i capi abbattuti vengano recapitati, al termine della giornata di caccia ai Centri di raccolta predisposti, unitamente agli eventuali feti i quali dovranno essere sistematicamente conteggiati e trascritti sulla scheda biometrica; ivi le carcasse dovranno rimanere a disposizione tutto il tempo necessario per gli esami sanitari ed i controlli di rito;
 - e) provvedere al prelievo sui capi abbattuti dei campioni di materiale biologico secondo le disposizioni impartite dal Servizio Caccia di concerto con l'Istituto Zooprofilattico;
 - f) riconsegnare al Servizio Caccia provinciale i sigilli numerati non utilizzati;

g) consegnare le mandibole di ciascun animale prelevato, debitamente trattate e contrassegnate dal corrispondente numero di sigillo, nei tempi richiesti dalla Commissione tecnica Ungulati o dalla Provincia;

h) in caso di sospetto ferimento di capi, è tenuto a dare l'avvio alle procedure di recupero attraverso l'uso del cane da traccia abilitato, secondo le modalità previste dalla Provincia.

Articolo 32

Ospitalità nelle cacce collettive

1. Possono partecipare alle cacce collettive, oltre ai componenti della squadra, altri cacciatori anche non iscritti al CAC, in qualità di "ospiti" ai sensi dell'art. 33 comma 12 Legge Regionale 26/93, purché abbiano effettuato l'opzione per la caccia in Zona Alpi e siano in possesso di abilitazione per la caccia al cinghiale, i quali possono essere ammessi secondo le seguenti modalità:

d) l'ospitalità può essere disposta solo dopo il primo mese di caccia e non deve avere finalità di lucro;

e) l'ospite dovrà essere dotato di licenza di caccia in corso di validità, di regolare tesserino venatorio rilasciato dalla regione di residenza nonché di idonea copertura assicurativa e dovrà aver esercitato l'opzione per la forma di "caccia vagante in Zona Alpi";

f) all'ospite dovrà essere rilasciata un'autorizzazione giornaliera predisposta dal locale CAC, sulla base di apposito modello predisposto dal Servizio Caccia prov.le; la stessa dovrà essere trasmessa all'Ufficio Caccia provinciale almeno 24 ore prima dell'uscita di caccia;

g) per ogni ospite dovranno essere indicati sulla "scheda di uscita" il nominativo, l'indirizzo e il numero del tesserino regionale, nonché il nominativo del cacciatore ospitante; ambedue i nominativi dovranno essere debitamente controfirmati; in occasione della prima giornata di caccia fruita, dovrà inoltre essere allegata alla scheda di uscita la fotocopia del tesserino regionale di caccia dell'ospite (in particolare della sezione riportante i dati anagrafici e la forma di caccia prescelta) e dell'attestazione di abilitazione alla caccia al cinghiale;

h) nel caso di prelievo di selvaggina stanziale da parte dell'ospite, la marcatura sul tesserino venatorio sarà a carico del socio ospitante;

i) gli ospiti sono soggetti a tutte le norme e i regolamenti vigenti nel CAC interessato, nonché alle modalità di caccia stabilite dalla squadra ospitante;

j) qualora un ospite venga sanzionato in seguito ad una infrazione, egli perde definitivamente il diritto ad essere ospitato; congiuntamente il cacciatore ospitante perde il diritto di ospitare per tutta la stagione in corso;

k) ogni ospite potrà usufruire di un massimo di dieci giornate di caccia al cinghiale nell'intero CAC;

l) durante la caccia, l'ospite dovrà avere con sé il certificato di abilitazione alla caccia al cinghiale;

- m) per poter accedere alle cacce collettive, l'ospite dovrà versare preventivamente la quota giornaliera all'uopo stabilita dal locale CAC;
- n) resta di competenza del Comitato di Gestione l'assegnazione agli ospiti del/i capo/i da prelevare, nel rispetto dei vigenti piani di abbattimento, nonché la definizione di un eventuale criterio selettivo nel caso di domande di ospitalità eccedenti le reali disponibilità;
- o) i cacciatori ospitati non concorrono al raggiungimento del numero minimo previsto per l'uscita di caccia in forma collettiva

TITOLO IV

ACCOMPAGNAMENTO ALLA CACCIA DI SELEZIONE

Articolo 33

Albo provinciale degli Accompagnatori

1. Ai sensi dell'art. 18, comma 2 del Reg.to Reg.le n. 16 del 4 agosto 2003, è istituito, presso il Servizio Caccia della Provincia di Como, l'Albo degli Accompagnatori, la cui funzione è sempre obbligatoria per il prelievo selettivo del camoscio e può essere disposta con specifico provvedimento del Servizio Caccia provinciale per la caccia di selezione alle altre specie ungulate, anche in via transitoria nonché limitatamente a singoli comprensori, settori o Zone speciali.
2. A tale Albo possono essere iscritti tutti i cacciatori, residenti o praticanti la caccia in Provincia di Como, che siano stati ammessi al prelievo selettivo degli ungulati da almeno sei anni e che abbiano superato un esame di abilitazione dinnanzi ad apposita commissione provinciale; all'Albo possono essere iscritti anche coloro i quali hanno superato analoghi esami svolti presso altri Enti, previa verifica dell'equipollenza dei contenuti degli esami svolti al di fuori della Provincia di Como a quelli previsti dal presente regolamento.
3. Nel caso in cui al cacciatore siano stati contestati illeciti amministrativi gravi o infrazioni penali, per sei anni dall'irrogazione dell'eventuale sanzione o dal pagamento dell'oblazione, non sarà possibile la sua iscrizione all'Albo e, se iscritto, il cacciatore sarà sospeso.
4. A partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, saranno esclusi dall'Albo coloro i quali non effettuino almeno tre accompagnamenti che diano luogo al corretto abbattimento di almeno un capo di ungulato nell'arco di due stagioni consecutive; detti accompagnatori saranno pertanto tenuti a ripetere interamente l'esame di abilitazione.
5. Per ogni Comprensorio Alpino di Caccia la Provincia può iscrivere nell'Albo un numero massimo di accompagnatori pari alla metà degli iscritti alla caccia di selezione agli Ungulati per la stagione venatoria successiva.

6. Il Consiglio direttivo del CAC disciplina l'attività di accompagnamento prevedendo eventuali incentivi o sanzioni per gli accompagnatori.

Articolo 34

Tempi e ambiti di applicazione dell'Attività di accompagnamento

1. L'attività di accompagnamento prenderà avvio in modo differenziato nel tempo nei singoli CAC, secondo la disponibilità complessiva di Accompagnatori abilitati per ogni singola specie di ungulato assoggettata alla caccia con Accompagnatore. In ogni caso, l'attivazione dell'Accompagnamento alla caccia al Camoscio è contestuale all'approvazione del presente regolamento.
2. Durante i primi tre anni di avvio della gestione venatoria su una determinata specie, l'accompagnamento in ambito locale può essere effettuato in alternativa dai membri della Commissione Tecnica Ungulati nonché da soggetti indicati dalla Commissione Tecnica in possesso di adeguati titoli di conoscenza.

Articolo 35

Esame per l'accesso all'Albo provinciale degli Accompagnatori

1. I criteri per l'espletamento dell'esame e la valutazione dei risultati saranno stabiliti da apposita Commissione di valutazione.
2. Il programma d'esame è articolato in una prova di riconoscimento di immagini e trofei nonché da una prova teorica; i contenuti e le modalità di svolgimento dell'esame nonché le modalità d'iscrizione saranno approvati dal Dirigente del Servizio Caccia con apposito atto.
3. Nel caso l'esame non sia superato in ogni sua parte, il candidato dovrà sostenere nuovamente l'intera prova.
4. La titolarità di accompagnatore è acquisita per ogni singola specie di ungulato mediante prove specifiche; una volta acquisita l'abilitazione iniziale, l'Accompagnatore non dovrà più ripetere per le prove seguenti le eventuali parti d'esame comuni.

Articolo 36

Compiti degli Accompagnatori

1. I compiti degli Accompagnatori, oltre a quelli già previsti per i cacciatori di selezione agli Ungulati, sono:
 - a) l'assistenza tecnica al cacciatore accompagnato, con particolare riferimento alla scelta del capo da prelevare;
 - b) la collaborazione con il Presidente del Comprensorio Alpino di Caccia al fine del rispetto del Piano di prelievo e delle disposizioni che il Presidente dovesse ritenere di impartire;
 - c) la vigilanza sul rispetto scrupoloso del settore di caccia assegnato al cacciatore;
 - d) la vigilanza sull'espletamento di tutte le procedure previste per la legittimazione del capo abbattuto;

- e) la collaborazione con il cacciatore per la corretta applicazione delle procedure volte al recupero del capo eventualmente ferito e per l'attivazione di un conduttore di cani da traccia abilitato;
2. Al fine di una corretta individuazione dei capi da prelevare, l'Accompagnatore è tenuto in ogni caso a dare precedenza al prelievo di quegli animali che appaiono defedati e che presentano uno o più dei seguenti sintomi:
 - a) lacrimazione abbondante e/o opacizzazione di uno o entrambi gli occhi;
 - b) evidente sottopeso, corporatura gracile, deperimento generale, segni di denutrizione accompagnati da pelo arruffato, palese ritardo di muta o evidenti parti del corpo prive di pelo;
 - c) arti rotti o mancanti;
 - d) posteriore sporco di deiezioni liquide;
 - e) evidenti sintomi di patologie infettive o infestanti.
 3. Durante la caccia di selezione, in presenza di un capo avente i predetti sintomi e che rientri nel Piano di prelievo non ancora eseguito, l'Accompagnatore deve chiedere al cacciatore accompagnato di effettuare l'abbattimento del predetto capo.
 4. Nel caso in cui il capo defedato da abbattere sia una femmina accompagnata dal piccolo, questo deve essere prelevato contestualmente alla madre.
 5. Non rientra fra i compiti dell'Accompagnatore nessuna mansione fisica come il trasporto di persone o di cose o attività comunque atte ad agevolare il raggiungimento delle zone di caccia da parte del cacciatore.
 6. L'accompagnatore non può in ogni caso imporre al cacciatore di abbattere un capo contro la sua volontà, anche nel caso in cui l'Ungulato risulti defedato; inoltre, l'Accompagnatore non può imporre la scelta di tempi e località di caccia, che saranno invece eventualmente decisi dal Presidente del Comprensorio. Tuttavia, qualora il cacciatore operi il prelievo espressamente contro la volontà dell'Accompagnatore, questi, attraverso un'apposita scheda, segnala al Presidente del Comprensorio Alpino di appartenenza l'operato del cacciatore al fine della valutazione di eventuali comportamenti illegittimi.
 7. Qualora il cacciatore assuma comportamenti illeciti o voglia compiere azioni in contrasto con le disposizioni vigenti, l'Accompagnatore, una volta avvisato il cacciatore e dopo averlo invitato a desistere dai suoi intenti, abbandona la scena di caccia e dà comunicazione dell'accaduto al Presidente del Comprensorio Alpino di appartenenza.

Articolo 37

Impiego dell'Accompagnatore

1. L'organizzazione ed il controllo dell'attività di accompagnamento spettano ai Presidenti dei CAC, o ad un loro delegato. Avverso le decisioni assunte dagli Accompagnatori, i soci, con modalità decise dai Comitati di gestione, potranno rivolgere eventuali

ricorsi esclusivamente al Presidente del CAC d'iscrizione, il quale entro 15 giorni deve esprimersi in merito.

2. La collaborazione fra cacciatori e Accompagnatori è libera ed esclusivamente gratuita.
3. Ogni Accompagnatore che pratica la caccia agli Ungulati in provincia di Como opera prevalentemente nel Settore di caccia ove è iscritto. Solo in caso di effettiva necessità il Presidente del CAC interessato può chiedere la collaborazione di Accompagnatori non iscritti nel Settore. Coloro che non praticano la caccia agli Ungulati in Provincia di Como possono svolgere l'attività di accompagnamento unicamente su espressa richiesta di un Presidente di Comprensorio.
4. L'Accompagnatore può svolgere la caccia agli Ungulati anche durante l'attività di accompagnamento purché effettui il prelievo, alla presenza del cacciatore che sta accompagnando. L'Accompagnatore che esercita la caccia agli Ungulati al di fuori dell'attività di accompagnamento può compiere il prelievo anche senza l'ausilio di un ulteriore Accompagnatore, purché svolga la caccia alla presenza di un altro cacciatore abilitato al prelievo in selezione e iscritto nello stesso Settore di caccia dell'Accompagnatore, indicato dalla CTU. Tale criterio si applica durante i periodi nei quali l'Accompagnatore o il cacciatore siano sospesi dai relativi albi d'iscrizione o quando il cacciatore, benché abilitato alla caccia di selezione, abbia scelto forme diverse di prelievo.
5. Nei giorni in cui l'Accompagnatore esercita anche il prelievo deve attenersi a tutte le norme contenute nel presente regolamento, fatte salve le disposizioni di cui al comma precedente; al di fuori dei giorni nei quali pratica il prelievo, l'Accompagnatore non potrà mai portare con sé il fucile.
6. Ogni Accompagnatore potrà assistere contemporaneamente non più di due cacciatori; Accompagnatore e cacciatori devono sempre rimanere a contatto e devono, comunque, stare ad una distanza tale da garantire la medesima visuale dell'animale da cacciare.
7. Ogni cacciatore deve annotare il nome dell'Accompagnatore sul foglio d'uscita giornaliero, indicando se l'accompagnamento avviene con o senza arma; qualora sia l'Accompagnatore a praticare il prelievo, lo stesso deve indicare sul proprio foglio d'uscita il nome del cacciatore che lo assiste.
8. Ogni Accompagnatore annota l'attività da lui svolta su un apposito tesserino personale fornito dal Comprensorio Alpino di Caccia nel quale presta il proprio servizio, su modello predisposto dalla Provincia.
9. L'accompagnamento non è considerato quale attività venatoria così come intesa dall'art. 12 commi 2 e 3 della l. 157/1993, pertanto può essere svolto per più di tre giornate settimanali; in ogni caso l'Accompagnatore non può effettuare più di tre giornate settimanali di caccia.

Articolo 38

Sospensioni dall'attività di Accompagnamento

1. I cacciatori ai quali siano stati contestati illeciti amministrativi o penali, sono sospesi dalla Provincia di Como dall'attività di accompagnamento per sei stagioni venatorie dall'irrogazione dell'eventuale sanzione o dal pagamento dell'oblazione.
2. In caso d'inadempienza o di abusi da parte degli Accompagnatori, i Presidenti dei CAC, sospendono temporaneamente gli Accompagnatori in base a criteri adottati dai Comitati di gestione su proposta della Commissione Tecnica Ungulati. In particolare, nel caso in cui un Accompagnatore si rifiuti senza ragionevoli motivi di accompagnare un cacciatore, il Presidente del CAC può imporre la collaborazione. Dopo tre rifiuti immotivati il Presidente del CAC sospende per un anno l'Accompagnatore. I successivi tre rifiuti immotivati comportano la revoca definitiva dell'abilitazione all'accompagnamento. Tutte le sospensioni devono essere comunicate alla Provincia la quale aggiorna l'elenco degli Accompagnatori effettivamente in grado di operare.
3. Gli Accompagnatori sono sospesi dall'Albo per un periodo compreso fra quattro e sedici settimane, qualora i cacciatori da loro accompagnati, o loro stessi:
 - a) senza una specifica richiesta del Presidente del CAC, accompagnino cacciatori al di fuori del Settore di caccia agli Ungulati a loro assegnato;
 - b) omettano di annotare il capo abbattuto sul tesserino venatorio regionale e sugli eventuali inserti aggiuntivi o omettano di apporre sul capo abbattuto il contrassegno inamovibile e di staccare le linguette corrispondenti alla data di abbattimento;
 - c) caccino al di fuori del Settore di caccia agli Ungulati a loro assegnato;
4. Inoltre, gli Accompagnatori sono esclusi dall'Albo, qualora per due volte abbiano causato, o abbiano loro stessi effettuato direttamente, il prelievo di capi al di fuori del piano di Prelievo assegnato al Settore ove esercitano l'attività di accompagnamento.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 39 Divieti

1. Durante il periodo dell'esercizio venatorio è fatto divieto, all'interno dei settori di caccia, di accendere fuochi, spargere sostanze repellenti o attrattive (sangue, creoline, essenze odorose), usare apparecchi acustici o elettrici od a ultrasuoni e compiere atti allo scopo di impedire il normale movimento dei selvatici, a meno che non siano autorizzati a scopo di tutela delle coltivazioni. È altresì vietato ai cacciatori di collocarsi in attitudine di caccia nelle poste o nelle adiacenze in orari diversi da quelli indicati nel calendario venatorio provinciale.

2. È vietata la caccia individuale agli ungulati fatta eccezione per il prelievo in forma selettiva.
3. Durante la caccia al cinghiale è vietato l'uso di qualsiasi veicolo fuoristrada per scovare o inseguire il selvatico, ferma restando la possibilità di utilizzo per il trasporto degli animali abbattuti.
4. E' vietato installare altane a distanza inferiore a m 100 da appostamento fisso di caccia in funzione e regolarmente rinnovato.

Articolo 40

Vigilanza

1. La vigilanza sull'applicazione del presente regolamento è affidata a tutti i soggetti delegati ai sensi dell'art. 48 della l.r. n. 26/1993.
2. I Comitati di Gestione sono tenuti a vigilare sull'attuazione del regolamento e sul rispetto delle norme in esso contenute nonché sull'applicazione delle proprie deliberazioni.
3. E' fatto obbligo al Consiglio direttivo del CAC di comunicare alla Provincia eventuali violazioni anche di minima entità, rilevate nel territorio di competenza, ai fini dell'eventuale irrogazione sanzionatoria.

Articolo 41

Sanzioni

1. In caso di mancata osservanza delle presenti disposizioni, oltre alle eventuali sanzioni e sospensioni specificamente previste dalla normativa nazionale e regionale, potranno essere disposte particolari limitazioni nella successiva assegnazione dei capi abbattibili e/o delle giornate di caccia di selezione.
2. Per il mancato rispetto delle indicazioni previste all'art. 18 commi 5, 6, 7 e 8, art. 22 e art. 23 è prevista unicamente la penalizzazione - a cura del Consiglio direttivo del CAC e sulla base dei criteri indicati dal Servizio Caccia provinciale - relativa all'assegnazione dei successivi capi abbattibili; eventuali sospensioni temporali saranno disposte con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Caccia Provinciale.
3. Il Dirigente del Settore Caccia sospende dalla caccia agli Ungulati e per un periodo compreso tra 5 e 55 giornate di caccia, secondo criteri di proporzionalità, il cacciatore che si renda responsabile di violazioni al presente regolamento.
4. In caso di violazioni venatorie di particolare gravità o di più violazioni anche se di minima gravità, previa valutazione da parte dell'apposita Commissione di cui all'art. 21, comma 7, potrà essere disposta l'esclusione dalla caccia di selezione sino ad un massimo di tre anni oppure l'obbligo di rifacimento dell'esame di abilitazione per la caccia agli ungulati.
5. Per le violazioni delle prescrizioni e dei divieti previsti nelle presenti disposizioni non diversamente sanzionate, si applica la sanzione amministrativa prevista dal comma 1, articolo 51, della legge regionale n. 26/93 e successive modifiche.

6. Nel caso in cui un cacciatore dovesse accumulare più di 55 giornate di sospensione, è cancellato dall'Albo.
7. I Comitati di gestione possono autonomamente stabilire criteri penalizzanti su proposta della Commissione Tecnica Ungulati, e autonomamente applicati con delibera motivata dopo aver sentito le parti; tali criteri dovranno essere deliberati e comunicati alla Provincia e le sanzioni applicate dal Comitato di Gestione si aggiungono a quelle irrogate dalla Provincia; avverso la delibera del Comitato non è ammesso ricorso alla Provincia.
8. La non osservanza delle disposizioni inerenti il trattamento sanitario dei capi in cella potrà essere sanzionata sulla base della valutazione effettuata dal Servizio veterinario ASL.

Articolo 42

Abrogazioni, disposizioni transitorie e finali

1. All'entrata in vigore delle presenti disposizioni sono fatte salve le abilitazioni riconosciute ai sensi delle precedenti disposizioni in materia di gestione degli ungulati.
2. Le *"Disposizioni particolari per la gestione degli Ungulati in provincia di Como"*, approvate con D.G.R. 3 agosto 1990 n. 57071, sono abrogate.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le vigenti disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano l'attività venatoria.